CONVENZIONE
TRA
CAMMINO-CAMERA NAZIONALE AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I MINORENNI
E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIA, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
PER LA COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA
DI CORSI DI
ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA
IN DIRITTO DELLE PERSONE, DELLE RELAZIONI FAMILIARI E DEI MINORENNI
IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA SUPERIORE DELL'AVVOCATURA
AI SENSI DELLA L. 247/2012 E SUCCESSIVI REGOLAMENTI ATTUATIVI
A PARTIRE DALL'ANNO 2017

** ** **

Con la presente scrittura privata, redatta in due originali, a valere tra le Parti ad ogni effetto di legge,

TRA

- Il Prof. Giuseppe Recinto nato a Napoli il 13 dicembre 1974, nella qualità di Direttore e legale rappresentante del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con sede in Cassino, cod. fisc. 81006500608, partita IVA 01730470604 d'ora in poi denominato più semplicemente Dipartimento;

E

- L'Avv. Maria Minotti nata a Frosinone il 18 settembre 1956, delegata dall''Avv. Maria Giovanna Ruo, nata a Roma il 2 giugno 1952, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni (d'ora in poi denominata più semplicemente Cammino), con sede in Roma, Via Trionfale n. 6551, CAP 00135, cod. fisc. 97175720586;

PREMESSO CHE

1. con legge 31 dicembre 2012, n. 247, artt. 9 e 29, è stata riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità da stabilirsi, nel rispetto della citata legge, dal Regolamento da adottarsi dal Ministro di giustizia;

2. che il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione;

3. che con Regolamento in data 11 aprile 2013, n. 1, il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito le *Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative*;

4. che gli artt. 6, 7 e 14 del Regolamento emanato con decreto ministeriale 12 agosto 2015 n. 144 pubblicato il 15 settembre 2015 in GU n. 214 disciplinano le modalità per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista;

5. che l'art. 7 del citato Regolamento n. 144/2015 prevede che il Consiglio Nazionale Forense possa promuovere l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di avvocato specialista, stipulando apposite convenzioni d'intesa con le Associazioni Specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

6. che in particolare l'art. 14 del Regolamento 144/2015 riconosce validità, ai fini del conseguimento del titolo di specialista, ai corsi biennali di alta formazione specialistica organizzati dalle Associazioni Specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s), della legge 31 dicembre 2012 n. 247, in conformità ai criteri previsti dall'art. 7, comma 12 del medesimo regolamento;

7. che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 19 luglio 2013, ha deliberato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. A), l'iscrizione di Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni nell'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, iscrizione confermata nel luglio 2016;

8. che il Consiglio Nazionale Forense:

    a. considerata l'attuale inoperatività del decreto a seguito delle sentenze pronunciate dal Tar Lazio nn. 4424, 4426, 4427 e 4428 depositate il 14 aprile 2016 con le quali è stata dichiarata, tra il resto, l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, dalla lett. a) alla lett. t) riferite ai settori di specializzazione, sentenze nei cui confronti pende giudizio di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato;

    b. ritenuto che detta inoperatività del decreto ministeriale comporta una sostanziale mancata applicazione del regime di conferimento del titolo di specialista e l'iscrizione al relativo albo/elenco previsto dalla L. 247/2012;

    c. ritenuto che, a prescindere dalla costituzione di un elenco di settori di specializzazione definiti dal Ministero, l'acquisizione di specifiche e altamente qualificate competenze professionali in specifiche aree del diritto costituisce un'opportunità di crescita professionale e personale per tutti gli interessati, rilevante, tra l'altro, sul piano della formazione continua;

    ha deliberato nella seduta amministrativa plenaria del 16 dicembre 2016 di delegare la Scuola Superiore dell'Avvocatura, a stipulare convenzioni con le Associazioni Specialistiche per l'organizzazione di corsi di alta formazione specificando che il C.N.F. prenderà in considerazione l'attestato di frequenza ai predetti corsi ai fini dell'iscrizione all'albo/elenco degli specialisti allorché sarà costituito, compatibilmente con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente;

9. che la Scuola Superiore dell'Avvocatura e Cammino hanno quindi stipulato in data 2 febbraio 2017 una convenzione al fine di avviare, in condivisione progettuale, l'organizzazione e gestione di corsi di alta formazione conformi ai requisiti previsti nel regolamento ministeriale e finalizzati a conseguire un attestato di frequenza che produca gli effetti di cui all'art. 14 del DM 144/2016 (All. 1);

10. che Cammino ha proceduto alla approvazione di un Regolamento per la propria scuola di alta formazione o specializzazione, nella seduta del proprio Consiglio direttivo del 19 luglio 2016, modificato in data 5 febbraio 2017 (all. 2), che ha sottoposto alla considerazione del Dipartimento.

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

tra i Comparenti, in nome e per conto degli organismi da loro rappresentati, d'ora in poi denominate anche Parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 OGGETTO

Il Dipartimento e Cammino, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, collaboreranno insieme alla Scuola Superiore dell'Avvocatura nell'organizzazione di percorsi di alta formazione specialistica degli avvocati in Diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, nel rispetto delle previsioni del Regolamento del Ministro della giustizia in data 14 agosto 2015 e successive integrazioni e modificazioni e di quanto stabilito nella Convenzione tra la SSA e Cammino e nel Regolamento della Scuola di quest'ultima.

Art. 3 DURATA

La presente Convenzione avrà durata biennale, dalla data della sottoscrizione, e comunque sarà prorogata fino alla fine del percorso di alta formazione organizzato ai sensi di quanto previsto nella stessa, e sarà prorogata tacitamente per un ulteriore biennio, salva disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 6 mesi prima della naturale scadenza.

Art. 4 ONERI ORGANIZZATIVI E RESPONSABILITA'

Gli adempimenti amministrativi relativi al percorso formativo per l'ottenimento del titolo di "specialista" di cui all'art. 2, saranno curati da Cammino alla quale faranno capo i relativi rapporti.

Il Dipartimento/Facoltà di Giurisprudenza garantisce che tutti i partecipanti a qualsiasi titolo agli eventi formativi che avranno luogo nei suoi locali siano assicurati per la responsabilità civile esonerando, Cammino da ogni responsabilità al riguardo, metterà a disposizione le aule e la strumentazione anche per la trasmissione a distanza delle lezioni, e il relativo personale tecnico specificandone tempestivamente i costi ai fini della predisposizione del budget.

Il tutto secondo quanto previsto dal Regolamento istitutivo della Scuola di Alta formazione o specializzazione di Cammino, allegato sub 2) alla presente Convenzione e successive modifiche o integrazioni che fossero stabilite tra le Parti o rese necessarie dalle indicazioni del Consiglio Nazionale Forense e/o per esso dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura.

Le Parti si danno atto che potranno aderire alla presente Convenzioni altri Atenei e che gli organismi della Scuola saranno conseguentemente modificati come previsto dal medesimo Regolamento o da sue successive modifiche o integrazioni.

Art. 5 ULTERIORI CONVENZIONI

Le Parti convengono che, in caso sia necessario od opportuno a seguito delle integrazioni o modifiche al Regolamento da parte del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, o di indicazioni del Consiglio Nazionale Forense e per esso della Scuola Superiore dell'Avvocatura, prevedere ulteriori o diverse modalità di organizzazione e svolgimento dei percorsi formativi di cui all'art. 2, stipuleranno entro 2 mesi dalla data di emanazione, una convenzione integrativa/modificativa della presente.

Art. 6 INDICAZIONE DEI COMPONENTI IL COMITATO SCIENTIFICO E RECIPROCI IMPEGNI

Il Dipartimento si impegna a comunicare i propri componenti nel comitato scientifico entro 10 gg. dalla data della sottoscrizione della presente convenzione.

Cammino si impegna a comunicare la composizione del Comitato scientifico non appena pervenute le nomine da parte di tutti i Dipartimenti che aderiranno al progetto e le successive modificazioni non appena interverranno.

Il Dipartimento si impegna, durante la vigenza della presente Convenzione, a non collaborare a progetti di alta formazione specialistica per il diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni con altre associazioni.

Art. 7 MODIFICHE

Le Parti si impegnano a collaborare in buona fede e con sollecitudine ad apportare modifiche/integrazioni a convenzione, programma, budget che si manifestassero necessarie o

opportune per la miglior riuscita della Scuola o per sopravvenute esigenze o indicazioni degli organismi forensi o da modifiche del vigente Regolamento.
Le modifiche dovranno essere apportate per iscritto, salvo quelle al programma o al budget rese necessarie da esigenze organizzative.

Art. 8 CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione, le Parti si impegnano a tentare preventivamente una risoluzione delle stesse in via bonaria.
In mancanza di accordo definiranno la risoluzione delle controversie al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna delle Parti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai primi due arbitri, ovvero in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Roma, ad istanza della parte più diligente.
Qualora una delle parti non provveda alla nomina di un proprio arbitro di fiducia, questo varrà designato, su istanza dell'altra parte, ai sensi dell'art. 810 c.p.c.

** ** **

La presente Convenzione, redatta di comune accordo dalle Parti in due originali, è composta da n. 3 pagine, ed è dalle stesse sottoscritta e approvata, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti, con la firma in calce e a margine di ogni foglio nonché dai seguenti allegati:

1. Convenzione Scuola Superiore dell'Avvocatura-Cammino del 2 febbraio 2017;
2. Regolamento istitutivo della Scuola di alta formazione specialistica di Cammino in Diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni.

Data, 28 aprile 2017

Per il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Prof. Giuseppe Recinto

Firma.....

Per CamMiNo-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni.
Avv. Maria Minotti

Firma.....